

Regolamento sulla metrologia (Rmetro)

(del 3 agosto 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),

decreta:

Autorità competente

Art. 1¹ 1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l'autorità competente ad applicare la legge.

²Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

Designazione dei verificatori

Art. 2 1I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.

²Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

Circondari di verifica

Art. 3 1Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verifica:

- a) 1° circondario: Distretti di Mendrisio (più il Circolo del Ceresio), Riviera e Leventina;
- b) 2° circondario: Distretti di Lugano (più il Comune di Isonne) e Blenio;
- c) 3° circondario: Distretti di Locarno, Vallemaggia e Bellinzona.

²Gli uffici di verifica hanno sede nei rispettivi circondari.

Principio

Art. 4 1I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verifica e le indennità previste dall'Ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.

²Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.

³L'elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.²

Indennità per lavori eseguiti fuori dagli

Uffici circondariali

Art. 5 1Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall'articolo 6 dell'Ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.

²Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell'indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

Contatori autocisterne

Art. 6 1Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica installato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.

²Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.

³Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

Compensi e indennità

Art. 7 1A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un'indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.

¹ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

² Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

2I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:

- a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all'anno;
- b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all'anno;
- c) per l'ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.

Rapporti

Art. 8³ 1Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d'attività dell'anno.

2Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.

3Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l'Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

Devoluzione al Cantone

Art. 9⁴ Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall'articolo 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.

Reclamo

Art. 10 1Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.⁵

2Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

Abrogazione

Art. 11 È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.⁶

Pubblicato nel BU **2017**, 285.

³ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

⁴ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

⁵ Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

⁶ Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.